



Ministero della Salute

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure

Cosmetici e contraffazione

20 dicembre 2013





Cosmetici e contraffazione

Definizione

Per **cosmetico contraffatto** si può fare riferimento alla definizione data a livello comunitario.

“Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione **Regolamento Europeo n. 1383/2003 del 22 luglio 2003**).

Considerazioni generali

La contraffazione è un fenomeno di portata internazionale che mina la crescita competitiva delle imprese, pregiudica il benessere e la sicurezza dei consumatori, vanifica gli investimenti in ricerca e sviluppo e alimenta l’illegalità, anche sotto forma di crimine organizzato.

Il processo di globalizzazione dei mercati e l’accentuata tendenza all’internazionalizzazione delle imprese o delle singole fasi del processo produttivo – decretando un significativo aumento del volume degli scambi commerciali mondiali e rendendo partecipi dei flussi di produzione Paesi che, fino ad un recente passato, erano esclusi dalle filiere internazionali e che sono, spesso, privi di strutture e capacità di vigilanza delle merci che transitano sul territorio – hanno generato una spinta alla produzione e distribuzione di prodotti contraffatti.


Alcune stime

Il fenomeno della contraffazione nel settore specifico dei cosmetici risulta essere sempre più in espansione.

Stima dell’*International Chamber of Commerce*: «la contraffazione rappresenta il 5-7 per cento del commercio mondiale, un affare da 600 miliardi di dollari l’anno».


L’ultimo rapporto dell’Unodc (l’agenzia dell’Onu che si occupa di criminalità organizzata nel mondo) spiega che ogni anno in Europa vengono scoperti circa 200 milioni di articoli contraffatti. La porzione cosmetici vale il 4 per cento del totale. Significa 8 milioni di pezzi.

Composizione merceologica dei prodotti oggetto delle operazioni anticontraffazione



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione

Distribuzione territoriale dei prodotti contraffatti



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione



Contraffazione e criminalità

Sempre l'agenzia dell'Onu segnala che il grosso del mercato è in mano a **organizzazioni criminali estere** che trovano partners nella **criminalità organizzata italiana**. Infatti gran parte dei cosmetici falsi che circola sul mercato italiano è fabbricata clandestinamente proprio nel nostro paese come hanno dimostrato i sempre più frequenti e ingenti sequestri portati a termine dalle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, dove sono stati scoperti attrezzati **laboratori clandestini** per la produzione di cosmetici. Ma sono anche aumentati i sequestri di **cosmetici provenienti dall'estero** che non rispettano le norme europee.

Cosmetici contraffatti e danni alla salute

I cosmetici contraffatti, oltre a **violare i diritti** di proprietà industriale con l'utilizzo non autorizzato di formule non brevettate, l'impiego illecito di modelli e disegni industriali registrati (confezioni, packaging, contenitori) e la falsificazione di marchi depositati, contengono in genere sostanze di **bassa qualità**, possono anche presentare un'elevata carica batterica a causa di processi produttivi svolti in ambienti non idonei dal punto di vista igienico sanitario. Ne consegue che il cosmetico risulta meno efficace e spesso in grado di **danneggiare la salute**, provocando disturbi più o meno gravi quali reazioni cutanee, allergie, arrossamenti, etc..

Un **cosmetico contraffatto** non è sempre facilmente riconoscibile.

Solitamente presenta un **prezzo di vendita inferiore** rispetto al prodotto originale, viene venduto attraverso **canali diversi** (come per esempio commercio ambulante non autorizzato) e presenta **un'etichettatura non conforme**.

Occorre richiamare **l'attenzione del consumatore** affinché acquisti i cosmetici attraverso canali sicuri regolarmente autorizzati alla vendita, provveda a controllare accuratamente l'etichetta e diffidi di cosmetici che costano troppo poco.

Requisiti minimi dell'etichetta

Sulla confezione devono essere obbligatoriamente indicate in italiano:

- la **funzione** del prodotto, tranne nei casi in cui sia facilmente riconoscibile dal consumatore;
- le **istruzioni** per l'impiego e le eventuali avvertenze;



- l'indicazione di eventuali ingredienti soggetti a **restrizioni d'uso**.

Tutte le altre indicazioni possono essere anche riportate in altre lingue. L'etichetta deve riportare anche il nome e la sede legale (all'interno della UE) dell'azienda che immette il cosmetico sul mercato.


I prodotti fabbricati e prodotti da paesi non membri dell'UE devono riportare anche l'indicazione del paese di origine (es. Made in ...)

Tracciabilità e Regolamento 1223/2009

Nel nuovo Regolamento 1223/2009 viene richiamata la necessità di garantire la **rintracciabilità** di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

Per garantire la tracciabilità del prodotto, la **persona responsabile** deve poter **identificare i distributori** ai quali fornisce il prodotto cosmetico: per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore. Lo stesso vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.

CNAC - Consiglio Nazionale Anticontraffazione





Le forze in campo



Per contrastare il fenomeno: collaborazione e condivisione

Collaborazione e coordinamento tra le strutture in campo, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, nell'ottica di una cultura della cooperazione, della condivisione delle conoscenze e delle prassi operative.

Contraffazione e sanzioni: cenni

Le sanzioni comminate a seguito delle violazioni previste in tema di marchi sono disciplinate dal codice civile, dal codice penale e dal codice di diritto industriale.

La Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009, (GU n. 176 del 31 luglio 2009) contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha modificato gli **artt. 473, 474 e 517 del codice penale** inasprendo le sanzioni previste in materia di marchi. Le nuove disposizioni prevedono le seguenti sanzioni:

- Fino a 4 anni di reclusione e 35.000,00 di multa per chi introduce nello Stato merce contraffatta
- Fino a 3 anni di reclusione e 25.000,00 di multa per chi usa, contraffatta o altera marchi altrui
- Fino a 2 anni di reclusione e fino a 20.000,00 di multa per chi detiene prodotti contraffatti